

Allegato 3

POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

Contraente: Servizi Ausiliari Sicilia Soc. Consortile per Azioni – cf 04567910825
Via Libertà, 37 90139 Palermo

CIG : xxxxxxxxxxxx

MASSIMALI ASSICURATI

€ 25.000,00 per ogni sinistro

CONTEGGIO DEL PREMIO

Parametro di riferimento (elenco assicurati)

n°10

Premio annuo lordo pro-capite

€

CONTEGGIO DEL PREMIO – dal 31.3.2017 al 31.03.2018

Premio Netto

€

Imposte (21,25%)

€

Premio lordo

€

CONTEGGIO DEL PREMIO – rate successive

Premio Netto

€

Imposte (21,25%)

€

Premio lordo

€

ELENCO ASSICURATI

1. Bursi Massimo
2. Mussomeci Ottavio
3. Di Chiazza Tanina
4. Cottone Vincenzo
5. Portanova Agostino
6. Bruno Roberto
7. Messineo Mario
8. Zagarella Antonio
9. Giuseppe Malara
10. Emanuele Palazzo

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Società	la Compagnia d'Assicurazioni
Broker	la Brosel Spa
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro	la controversia o il procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa.
Spese legali e peritali	le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio, e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale della controparte in caso di transazione autorizzata dalla compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

CONDIZIONI GENERALI

Art- 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico nel limite del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza le spese legali e peritali necessarie per tutelare i diritti dell'Assicurato.

Art. 2 - Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:

- a) sinistri per imputazioni penali di carattere doloso qualunque sia l'esito del giudizio, salvo quanto previsto al successivo articolo Enti pubblici – rischi assicurati.
- b) sinistri di natura contrattuale nei confronti della Società,
- c) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- d) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Art. 3 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per tutti i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

1. nella Repubblica Italiana, lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
2. anche negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea per le sole ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale.

Art. 4 - Coesistenza con assicurazione RC

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza. Qualora sussista un interesse diretto dell'Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall'Assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza nei limiti della sua operatività.

Art. 5 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24,00 del 31.3.2017 e scadenza il 31.3.2018 con pagamento annuale. Per tale periodo la polizza ha effetto immediato purché il relativo premio venga pagato entro 30 giorni, altrimenti le garanzie restano sospese sino alle ore 24.00 del giorno di ricezione del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ad ogni scadenza annuale è facoltà delle parti disdire il contratto, mediante comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza.

Il pagamento del premio avverrà in forma annuale.

I premi devono essere pagati al Broker indicato in polizza o agli Assicuratori.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o inadempimento, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si intendono assicurati esclusivamente i sinistri denunciati alla Società in vigenza di polizza o nei 12 mesi che seguono alla scadenza definitiva del contratto, purché riferentesi a fatti posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa.

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne immediato avviso scritto al Broker oppure alla Società (art. 1913 C.C.) e comunque non oltre un anno dal suo insorgere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo (art- 1915 - art.2952 C.C.),

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.

Art. 7 - Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità d'esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione degli artt.3 e 5 del presente contratto la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali quale che sarà l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8 - Libera scelta del legale

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente art. 1 e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.

Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

Art 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Art. 11 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C. C.).

Art. 12 - Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.) .

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 13 - Regolazione del premio

La presente polizza assicura unicamente gli Assicurati individuati nell'elenco di pag. 2. Tuttavia la Contraente ha facoltà di includere o escludere durante l'anno assicurati dandone comunicazione al Broker. Le variazioni comunicate avranno effetto dalle ore 24 del giorno di comunicazione al Broker.

Alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società provvederà ad emettere appendice con il conteggio che terrà conto di tutte le variazioni comunicate nel corso dell'anno e il relativo saldo dovrà essere pagato entro 15 gg. dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta inteso che il 75% del premio annuo pagato deve intendersi quale minimo e comunque acquisito.

Art. 14 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio- in caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Cessazione del rischio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1896 C.C., le parti si danno atto che si deve parificare alla cessazione del rischio il caso in cui la Contraente non potrà proseguire, per qualunque causa, la persecuzione dell'oggetto sociale. In tal caso l'assicurazione cesserà da ogni effetto dal 30° giorno successivo alla comunicazione che la contraente dovrà effettuare a mezzo raccomandata.

Il contraente avrà diritto alla restituzione del premio non goduto, al netto delle imposte.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

Dirigenti e Funzionari Direttivi – RISCHI ASSICURATI

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri nei quali siano coinvolti i Dirigenti ed i Funzionari Direttivi della Contraente per fatti ed atti verificatisi nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti di ufficio, per i quali il Contraente sia tenuto a sopportare le spese di difesa e si riferisce:

- a) ai danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti

la garanzia vale inoltre:

c) per la difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o per contravvenzione.

In deroga a quanto previsto dall'art.2 delle Condizioni Generali, sono ricomprese in garanzia le spese legali e peritali sostenute a seguito di sinistri per imputazioni di reati dolosi a condizione che l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo.

Resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento.

Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art.2 delle Condizioni Generali di assicurazione, la garanzia non è operante per sinistri:

- a) di natura contrattuale compresi quelli con il Contraente,
- b) tra gli Assicurati
- c) nei casi di conflitto di interesse tra Assicurato e Contraente,
- d) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
- e) per la circolazione di veicoli, aeromobili e natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà del Contraente o comunque condotti dagli Assicurati;
- f) di inquinamento dell'ambiente, salvo che si tratti di inquinamento accidentale intendendosi per tale quello determinato da rottura o guasto improvviso di impianti di pertinenza degli immobili di cui il Contraente sia proprietario o dallo stesso gestiti.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI

1 - FATTO DOLOSO

In deroga a quanto previsto dall'art.2 delle Condizioni Generali la garanzia sarà operante, per ogni grado e stato di giudizio, qualora l'Assicurato, imputato per fatto doloso, sia assolto con sentenza passata in giudicato oppure il reato sia derubricato da doloso a colposo. Resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento.

2 - PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

In deroga a quanto previsto dall'art.2 delle Condizioni Generali la garanzia è estesa - in ogni stato e grado di giudizio - al sinistri per fatti colposi di competenza del giudice amministrativo.

3 - PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA' CONTABILE

In deroga a quanto previsto dall'art.2 delle Condizioni Generali la garanzia sarà operante per il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato sottoposto al giudizio della Corte dei Conti a condizione che l'Assicurato sia definitivamente prosciolto (legge n.639 del 20.12.1996).

4 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - D. lgs. N. 626/94

La copertura assicurativa è estesa ai sinistri relativi all'inosservanza involontaria delle norme di cui al D.lgs. n. 626 del 19.9.1994 "Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per la formulazione dell'istanza di ammissione al pagamento, nel caso di adempimento nei termini. Mentre nel caso in cui l'Assicurato scelga di fare opposizione il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata.

5 - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI - D. lgs. N. 494/96

La copertura assicurativa è estesa ai sinistri relativi all'inosservanza delle norme di cui al D.lgs. n.494 del 14.8.96 "Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". La garanzia opera per il rimborso delle spese legali sostenute per l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa comminata o di quelle sostenute per l'opposizione al pagamento solo nel caso in cui l'esito del ricorso è favorevole all'Assicurato.

6 - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI

In deroga a quanto previsto dall'art.8 delle Condizioni Generali la Società, nei casi in cui sia definitivamente accertata l'operatività della garanzia ed a richiesta dell'Assicurato, corrisponderà un'anticipazione delle spese legali relative al sinistro, a presentazione della relativa notula, nel limite del 50% del massimale per sinistro.

7 – BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto di risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato/Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker BROSEL S.p.A. regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari tenuto presso l'ISVAP al n°B000014424.

Gli Assicuratori riterranno valide come se effettuate direttamente nei propri confronti le comunicazioni rese dall'Assicurato/Contraente al Broker, il quale è tenuto ad informare con ragionevole tempestività gli Assicuratori stessi; ogni comunicazione diretta all'Assicurato/Contraente verrà altresì effettuata dagli Assicuratori tramite il Broker o comunque informandone il Broker stesso.

I premi di cui alla presente polizza potranno essere pagati direttamente agli Assicuratori per il tramite del Broker.

La commissione spettante al Broker è fissata nel 16% da calcolarsi sul premio imponibile. Tale remunerazione non rappresenta in ogni caso un costo aggiuntivo per il Cliente in quanto parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il Sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 2	-	Esclusioni
Art. 5	-	Decorrenza della garanzia
Art. 6	-	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 9	-	Recesso in caso di sinistro
Art. 18	-	Esclusioni

IL CONTRAENTE